



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE IV CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Maria Cultrera ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 11/2022 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso

DA

SANTORO ANTONINO, nato a Palermo il 26.11.1949 ed ivi residente alla Via Morozzo della Rocca, n. 34, cod. fisc. SNT NNN 49S26 G273B, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Bonafede (paolobonafede@puntopec.it) per procura in calce al ricorso

OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore

Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex* artt. 67 e ss. CCII depositata da Santoro Antonino in data 12 settembre 2022 e le successive integrazioni depositate in data 21 e 22 settembre 2022 dall'OCC;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista nominato dall'OCC, avv. Ettore Volpe, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;

osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che, con decreto dell'11 ottobre 2022, si sono disposti: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito www.tribunale.palermo.it; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista; c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

dato atto che, con nota depositata il 10 novembre 2022, il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e ha rappresentato che nessuna osservazione è stata trasmessa dai creditori nel termine assegnato (che era venuto a scadenza in data 8 novembre 2022);

rilevato che l'esposizione debitoria del ricorrente è pari ad € 96.882,83, di cui:

- € 37.951,46 (chirografario) nei confronti di Findomestic Banca spa;
- € 15.736,59 (chirografario) nei confronti di KRUK investimenti s.r.l., a cui è stato ceduto il credito da Unicredit s.p.a.;
- € 6.507,62 nei confronti di IFIS NPL Investing spa (chirografario), di cui € 5.574,10 in linea capitale, oltre spese di procedura e interessi come liquidati in decreto ingiuntivo n. 1053/2017 per complessivi di euro 933,52, derivante da contratto di credito su carta del 27.01.2011, e contratto n. 101119285543, ceduto in data 09/05/2016 dalla COMPASS BANCA S.P.A.
- € 6.938,97 nei confronti di IFIS NPL Investing s.p.a., (risultante da decreto ingiuntivo n. 6164/2017 derivante da contratto di finanziamento n. 3439059 del 23.07.2014; in

forza di tale ultimo rapporto e del decreto ingiuntivo è stata iscritta ipoteca giudiziale sulla quota del bene immobile di proprietà del sig. Santoro Antonino);

- € 8.449,00 nei confronti di Deutsche Bank (chirografario);
- € 19.820,25 (chirografario) nei confronti di Fiditalia s.p.a.;
- € 855,94 (privilegiato) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate riscossione;
- € 623,00 (privilegiato) nei confronti del Comune di Palermo Ufficio Tributi per Tares/Tari /Tasi;

considerato che il ricorrente ha offerto di soddisfare in un arco temporale di 74 mesi mediante il versamento di una rata mensile di € 606,64:

- i crediti prededucibili nella misura del 100%;
- i crediti privilegiati nella misura del 100%;
- i crediti chirografari nella misura del 33%;

rilevato che il piano prevede, in particolare:

1. il pagamento integrale del compenso dell’OCC, pari ad € 3.470,29 che, in ragione del disposto di cui all’art. 6 del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (a mente del quale sono prededucibili *“i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”*) saranno corrisposti in n. 6 rate, di cui le prime cinque per un importo di euro 606,64 e la sesta per € 437,09;

2. il pagamento integrale a favore di AdE Riscossione per € 855,94 da pagare in n. 3 rate la prima in corrispondenza della rata n.6, compresa, per euro 169,55 e la seconda in corrispondenza della rata n.7 da € 606,64 e la terza in corrispondenza della rata n 8 per € 79,75;

3. il pagamento integrale a favore del Comune di Palermo Ufficio tributi per € 623,00 da pagare in n. 2 rate: la prima in corrispondenza della rata n.8 per € 526,89 e la seconda in corrispondenza della rata n. 9 da € 96,11;

4. il pagamento del compenso del legale Avv. Bonafede (per l’assistenza nella procedura), per € 2.330,45 da corrispondersi in n. 4 rate: la rata 1 in corrispondenza dalla rata n. 9 compresa per € 510,53 cui seguiranno n 3 rate da € 606,64;

5. il pagamento del debito nei confronti di Findomestic Banca per € 12.523,98 da pagarsi in 62 rate a partire dalla n. 13 di € 202,00;

6. il pagamento del debito nei confronti di Kruk Italia srl per € 5.193,07 da pagarsi in 62 rate a partire dalla n. 13 da € 83,76.

7. il pagamento del debito nei confronti di Ifis Npl Investing pari a complessivi € 9.086,48 da pagarsi in 62 rate a partire dalla n. 13 di € 146,56, con la precisazione che il debito derivante dalla cessione Santander pari ad € 6.938,97 verrà integralmente pagato, in quanto privilegiato.

8. il pagamento del debito nei confronti di Deutsche Bank pari a complessivi € 2.788,17 da pagarsi in 62 rate a partire dalla n. 13 di € 44,97.

9. il pagamento del debito nei confronti di Fidelity s.p.a. pari a complessivi € 6.540,68 da pagarsi in 62 rate a partire dalla n. 13 di € 105,49.

rilevato che Santoro Antonino assolverà a tale impegno destinando ai creditori una parte della propria pensione (ammontante ad € 1.956,75 mensili);

considerato che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

ritenuto che, a mente dell'art. 67, comma 3, c.c., è ammissibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione;

rilevato che non sono giunte da parte di alcun creditore osservazioni o contestazioni sulla convenienza del piano;

considerato, nondimeno, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII);

ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;

P.Q.M.

Visti gli artt. 67-71 CCII;

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **SANTORO ANTONINO** nato a Palermo il 26.11.1949 ed ivi residente alla Via Morozzo della Rocca, n. 34, cod. fisc. SNT NNN 49S26 G273B,

DISPONE

che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE

che l'OCC, avv. Ettore Volpe, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

DISPONE

che il professionista:

- a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, atteso che l'art. 71 comma 4 dispone che "il giudice procede alla liquidazione del compenso all'OCC, una volta verificato se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento";
- b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;

DISPONE

che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori;

DISPONE

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

INIBISCE

a Santoro Antonino la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

DISPONE

sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

DICHIARA

chiusa la procedura.

PONE

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e all'OCC, avv. Ettore Volpe.

Palermo, 16 novembre 2022

IL GIUDICE

Maria Cultrera

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal **Giudice Maria Cultrera**, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*